| OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco del <b>Giudici Popolari.</b>  |   |
|--|---|
| Il/la sottoscritto/a   |   |
| Nato/a a   |   |
| per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO  |   |
| chiede  la iscrizione in tali elenchi.  Allega copia del seguente documento di riconoscimento  |   |
| Modica,  | IL RICHIEDENTE  |
| Legge 10 aprile 1951, n. 287.  Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise – I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.  Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.  Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a. | RISERVATO ALLA COMMISSIONE  Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:  della Corte di Assise della Corte di Assise di Appello Seduta del |
| congregazione.   |   |